PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

"Recepimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51, dei risultati del referendum consultivo per l'incorporazione del Comune di Castellar nel Comune di Saluzzo in Provincia di Cuneo"

Il Consiglio regionale

Visto il disegno di legge n. 335 di "Incorporazione del Comune di Castellar nel Comune di Saluzzo in provincia di Cuneo" e la documentazione allo stesso allegata;

viste le deliberazioni consiliari dei Comuni di Castellar e Saluzzo, rispettivamente n. 22 del 26 settembre 2018 e n. 53 del 27 settembre 2018, con le quali si richiede alla Regione di avviare la procedura per l'incorporazione del Comune di Castellar nel Comune di Saluzzo, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali);

visto l'articolo 11 della legge regionale 28 settembre 2012 n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) il quale, al comma 2, stabilisce, tra l'altro, che su richiesta dei comuni interessati alla all'incorporazione, deliberata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati ai rispettivi consigli, la Giunta regionale presenti un apposito disegno di legge;

visto l'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), il quale stabilisce, in primo luogo, che i comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo;

rilevato che, ai fini del citato articolo 1, comma 130, della l. 56/2014, le popolazioni interessate dall'incorporazione sono state sentite, ai sensi dell'articolo 133, comma secondo, della Costituzione, mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali, prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione;

visto il sopra richiamato articolo 133, secondo comma, della Costituzione nonché l'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), i quali dispongono che per l'istituzione nel territorio della Regione di nuovi comuni siano sentite le popolazioni interessate;

visto, altresì, l'articolo 3, comma 5 bis, della citata l.r. 51/1992, il quale dispone che nel caso di richiesta di modificazione delle circoscrizioni comunali mediante incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo, la commissione consiliare competente per materia esamini il progetto di legge e le deliberazioni dei consigli comunali interessati alla variazione territoriale che attestano l'avvenuta effettuazione del referendum consultivo comunale;

rilevato, inoltre, che il predetto referendum coinvolge tutti gli elettori residenti nei comuni interessati, secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e ai sensi dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione;

visto il titolo III della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e

referendum abrogativo e consultivo), in quanto recante le disposizioni sull'indizione, organizzazione e svolgimento del referendum consultivo nonché sulla proclamazione del risultato referendario e sugli adempimenti conseguenti e successivi;

esaminate, rispettivamente, la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del Comune di Castellar del 26 settembre 2018 e la deliberazione n. 53 del Consiglio comunale del Comune di Saluzzo del 27 settembre 2018, le quali attestano che la consultazione referendaria per l'incorporazione del Comune di Castellar da parte del Comune di Saluzzo in Provincia di Cuneo si è svolta regolarmente il 15 luglio 2018;

preso atto che, sulla base di quanto riportato nel verbale delle operazioni per lo svolgimento del referendum consultivo nel Comune di Castellar, avente il seguente quesito " Siete voi favorevoli alla fusione per incorporazione del Comune di Castellar nel Comune di Saluzzo, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56", i risultati del medesimo referendum sono i seguenti:

favorevoli: 109;
contrari: 88;

preso altresì atto che, sulla base di quanto riportato nel verbale delle operazioni per lo svolgimento del referendum consultivo nel Comune di , avente il quesito " Siete voi favorevoli alla fusione per incorporazione del Comune di Castellar nel Comune di Saluzzo, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56", i risultati del medesimo referendum sono i seguenti:

favorevoli:771;
contrari: 184

preso, inoltre, atto del parere favorevole all'unanimità della I commissione consiliare espresso in data 17 dicembre 2018

d e l i b e r a

- ai fini della successiva approvazione del disegno di legge n. 335 (Incorporazione del Comune di Castellar nel Comune di Saluzzo in provincia di Cuneo), di prendere atto ai sensi dell'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 2 dicembre 1992 n. 51, che i risultati del referendum consultivo regolarmente svoltosi in data 15 luglio 2018, rispettivamente, nei Comuni di Castellar e Saluzzo in Provincia di Cuneo , sono stati favorevoli alla approvazione del seguente quesito:
" Siete voi favorevoli alla fusione per incorporazione del Comune di Castellar nel Comune di Saluzzo, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014 n. 56 ?";

- di dare, inoltre, atto che agli oneri derivanti dallo svolgimento delle operazioni referendarie si è fatto fronte secondo il disposto di cui all'articolo 40 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) che prevede una anticipazione delle spese per le operazioni referendarie da parte dei Comuni interessati e un successivo rimborso da parte della Regione.